

## CARTE DI CREDITO

### SOMMARIO

Definizione.....	art. 1
Conclusione del contratto.....	art. 2
Proprietà della Carta.....	art. 3
Modalità di utilizzo.....	art. 4
Modalità di pagamento.....	art. 5
Smarrimento o furto della carta.....	art. 6
Durata e validità della carta.....	art. 7
Modifica delle condizioni contrattuali:.....	art. 8
Rendiconto.....	art. 9
Rapporti tra titolari ed esercenti.....	art. 10
Recesso.....	art. 11

### ITER DELL' ACCERTAMENTO

- a) Esame del Comitato Tecnico: marzo-ottobre 2001.
- b) Approvazione del testo definitivo da parte della Commissione provinciale usi: 25 ottobre 2001.
- c) Approvazione del testo definitivo da parte della Giunta camerale, con relativa autorizzazione alla pubblicazione; deliberazione della Giunta Camerale n. 123 del 22 aprile 2002.

Revisione da parte della Camera di Commercio di Lodi:

- a) Esame del Comitato Tecnico: 07 giugno 2004.
- b) Approvazione del testo definitivo da parte della Commissione provinciale usi: 13 dicembre 2004.
- c) Approvazione del testo definitivo da parte della Giunta camerale, con relativa autorizzazione alla pubblicazione: deliberazione della Giunta Camerale n. 144 del 17 dicembre 2004.

## **USI IN TEMA DI “CARTE DI CREDITO”**

### **Art. 1 - Definizione**

La carta di credito abilita il titolare ad effettuare acquisti di beni e/o servizi presso esercenti convenzionati senza pagamento in contanti, nonché a prelevare contante presso sportelli bancari e sportelli automatici convenzionati (cd ATM), nei limiti del massimale concesso.

Con l'utilizzo della carta di credito il titolare dà mandato all'emittente di pagare il corrispettivo dovuto, a favore dell'esercente convenzionato.

### **Art. 2 – Conclusione del contratto**

Il contratto si conclude mediante la comunicazione al richiedente dell'accoglimento della domanda che può coincidere con la consegna della carta.

### **Art. 3 - Proprietà della carta**

La carta è di proprietà esclusiva dell'emittente, al quale deve essere restituita debitamente invalidata, ovvero tagliata in due, alla cessazione del rapporto.

### **Art. 4 – Modalità di utilizzo**

La carta di credito suole essere inviata al titolare a mezzo del servizio postale mediante lettera raccomandata A/R.

Al ricevimento della carta il titolare appone la propria firma sul retro della stessa: la medesima firma è apposta sugli ordini di pagamento o documenti equipollenti all'atto dell'utilizzo della carta per l'acquisto di beni e/o servizi.

Per l'utilizzo della carta su sportelli automatici abilitati e/o per l'uso delle apparecchiature elettroniche manovrate esclusivamente dal titolare, viene attribuito a ciascun titolare un numero Codice personale Segreto (P.I.N.), generato elettronicamente e, pertanto, non noto al personale dell'emittente. Il Codice Personale Segreto è inviato al titolare in un plico sigillato, disgiuntamente dalla carta; tale numero deve rimanere segreto e non va annotato sulla carta, né conservato insieme con quest'ultima o con documenti del titolare. La carta di credito deve essere utilizzata esclusivamente dal titolare e non può essere ceduta a terzi.

Il titolare si impegna a comunicare all'emittente ogni variazione dei dati forniti al momento della stipulazione del contratto.

### **Art. 5 – Modalità di pagamento**

Il titolare si impegna a corrispondere all'emittente:

- gli importi relativi alle operazioni effettuate con la carta di credito e relative spese e commissioni, secondo le modalità concordate;
- l'importo relativo alla quota di emissione o al rinnovo della carta ed ogni altro onere contrattualmente previsto.

### **Art. 6 – Smarrimento e furto della carta**

Dal momento della ricezione della carta il titolare prende tutte le ragionevoli precauzioni al fine di tenerla al sicuro unitamente agli elementi che ne consentono l'impiego.

Nel caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione, il titolare è tenuto ad informare immediatamente l'emittente con qualsiasi mezzo, facendo seguire la conferma mediante lettera raccomandata o equivalente da inviarsi allo stesso emittente entro il termine contrattualmente previsto, corredata da copia della denuncia presentata alla Autorità competente.

Fino al momento della comunicazione all'emittente di cui al comma precedente, il titolare è responsabile delle conseguenze dannose causate dall'indebito o illecito uso della carta di credito a seguito degli eventi di cui sopra, sino ad un massimo stabilito da contratto.<sup>1</sup>

### **Art. 7 - Durata e validità della carta**

La carta di credito viene rilasciata dall'emittente per il periodo contrattualmente previsto ed indicato sulla carta stessa e viene di solito rinnovata alla scadenza per un analogo periodo.

La carta può essere utilizzata non prima della data di decorrenza della validità e non dopo la data di scadenza indicata su di essa.

### **Art. 8 – Modifica delle condizioni contrattuali**

E' solitamente convenuta la facoltà per l'emittente di modificare i tassi, i prezzi e le altre condizioni. In caso di variazioni sfavorevoli al titolare, questi può recedere dal

---

<sup>1</sup> Vedi Racc. Ue 97/489/CE del 30.07.97.

art. 5 – Obblighi del titolare: “Il titolare ha gli obblighi seguenti:

- a) impiega lo strumento di pagamento elettronico in conformità delle condizioni che disciplinano l'emissione e l'uso di tale strumento; in particolare, prende tutte le ragionevoli precauzioni utili al fine di tenere al sicuro lo strumento e gli elementi (come il numero di identificazione personale o altro codice) che ne consentono l'impiego;
- b) notifica all'emittente o all'ente precisato da quest'ultimo, immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza, quanto segue:
  - la perdita o il furto dello strumento di pagamento elettronico o degli elementi che ne consentono l'impiego;
  - la registrazione sul suo conto di un'operazione non autorizzata;
  - un errore o qualsiasi altra irregolarità nella gestione del conto da parte dell'emittente;
- c) non trascrive il proprio codice di identificazione personale od ogni altro codice in una forma facilmente riconoscibile, in particolare sullo strumento di pagamento elettronico o su ogni altro oggetto che abitualmente conserva o porta con tale strumento;
- d) ad eccezione degli ordini per i quali l'ammontare dell'operazione non era noto al momento del conferimento, non può revocare un ordine dato per mezzo del proprio strumento di pagamento elettronico.

Art. 6 – Responsabilità del titolare

Fino al momento della notificazione, il titolare sostiene la perdita subita in conseguenza dello smarrimento o del furto dello strumento di pagamento elettronico nei limiti di un massimale non superiore a 150 ECU.

Detto massimale non si applica ove il titolare abbia agito con colpa grave, in violazione dell'art. 5, lett. a) , b) e c), oppure in maniera fraudolenta.

Salvo il caso in cui abbia agito in maniera fraudolenta, il titolare non è responsabile delle perdite derivanti dallo smarrimento o dal furto dello strumento elettronico di pagamento, dopo aver eseguito la notificazione in conformità dell'art. 5, lett. b).

In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'uso dello strumento di pagamento senza che sia richiesta la presentazione o l'identificazione elettronica dello strumento esclude la responsabilità del titolare, il solo impiego di un codice riservato o di altra analogo prova d'identità esclude altresì la responsabilità del titolare.”

contratto entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione scritta o equivalente ovvero dalla effettuazione delle altre forme di comunicazione previste dalla legge, senza penalità e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate<sup>2</sup> e comunque nel rispetto della legge applicabile

#### **Art. 9 – Rendiconto**

L'emittente invia al titolare, con la periodicità contrattualmente prevista, un estratto conto contenente il dettaglio delle operazioni effettuate con la carta di credito.

L'estratto conto si intende tacitamente approvato dal titolare qualora, trascorsi 60 giorni dalla sua ricezione, non sia pervenuto all'emittente specifico reclamo per iscritto.<sup>3</sup>

Gli estratti conto ed ogni altra comunicazione dell'emittente sono inviati all'indirizzo indicato dal titolare che si intende valido ed efficace fino a variazione di comunicazione.

#### **Art. 10 – Rapporti tra titolari ed esercenti**

L'emittente è estraneo ai rapporti tra il titolare e gli esercenti convenzionati per le merci acquistate e/o i servizi ottenuti.

Nei rapporti con l'emittente, l'ordine impartito attraverso l'uso della carta è irrevocabile.

L'emittente non è responsabile qualora la carta non sia accettata dagli esercenti convenzionati.

#### **Art. 11 – Recesso**

Il titolare della carta e l'emittente possono recedere dal contratto secondo le modalità contrattuali e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

---

<sup>2</sup> vedi D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 118: “ Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR.

Le variazioni contrattuali per le quali non siano osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.”

<sup>3</sup> Vedi D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 119, III comma: “ In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.”